



ALLEGATO A

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

**REGOLAMENTO
PER IL RECUPERO DI SOMME
DOVUTE A SEGUITO DI
DECISIONE DI CONDANNA DELLA
CORTE DEI CONTI PER DANNO
ERARIALE**

Approvato con Deliberazione del Presidente n. 195 del 01.12.2022



PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

REGOLAMENTO PER IL RECUPERO DI SOMME DOVUTE A SEGUITO DI DECISIONE DI CONDANNA DELLA CORTE DEI CONTI PER DANNO ERARIALE (Riferimenti normativi D.P.R., n. 260/98 - D.Lgs 26 agosto 2016 n. 174)

ART. 1

INDIVIDUAZIONE DELL'UFFICIO COMPETENTE

1. Il presente regolamento disciplina il recupero delle somme dovute alla Provincia di Vibo Valentia a seguito di decisione della Corte dei Conti per danno erariale.

ART. 2

INDIVIDUAZIONE DELL'UFFICIO COMPETENTE

1. L'Ufficio "Avvocatura" (di seguito Ufficio) nella persona del Responsabile è individuato quale ufficio deputato a dare esecuzione alle sentenze esecutive della Corte dei Conti in materia di danno erariale ai sensi dell'art. 214 comma 5 del D.Lgs, 174/16.
2. La Provincia per il tramite dell'Ufficio comunica tempestivamente al Procuratore Regionale territorialmente competente l'inizio della procedura di riscossione ed il nominativo del responsabile del procedimento (Art. 214 comma 5).

ART. 3

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONSEQUENZIALI

1. Ai fini della ottimizzazione dei procedimenti consequenziali a dare esecuzione alle sentenze della Corte dei Conti in materia di danno erariale si specifica che:
 - a) l'Ufficio, nella persona del Responsabile pro-tempore, nel procedere al recupero delle somme a carico dei responsabili di danno erariale darà seguito agli adempimenti previsti dall'art. 214, comma 1, comma 5 e comma 8 e dall'art. 215, comma 5;
 - b) l'Ufficio, nella persona del Responsabile pro-tempore, dovrà verificare la possibilità di quanto disposto dall'art. 215 comma 1 richiedendolo tempestivamente alla struttura gestionale AA.FF. - Ufficio Stipendi - per gli adempimenti di competenza. (Art. 214 comma 1 e comma 3);
 - c) il Responsabile Economico Finanziario pro-tempore dovrà iscrivere nel bilancio il credito delle somme indicate in Sentenza quantificate dall'Ufficio legale.

ART.4
COMPETENZE UFFICIO AVVOCATURA

1. Il legale rappresentante della Provincia, a seguito della comunicazione del titolo giudiziale esecutivo da parte della Procura Regionale (una sentenza di condanna, ovvero di un'ordinanza di sequestro conservativo emesse dalla Corte dei Conti) a carico di un dipendente o di un Amministratore della Provincia, in quanto Responsabile per danno erariale, informa tempestivamente il Responsabile dell'Avvocatura che provvede ad interessare la Procura Regionale a richiedere alle Sezione Regionale della stessa Corte le copie in forma esecutiva della Sentenza o dell'Ordinanza e, quindi, a procedere a rituale notifica al responsabile/i e al difensore.
2. La Provincia, per il tramite dell'Avvocatura, avvia immediatamente l'azione di recupero del credito, effettuando la scelta ritenuta più proficua in ragione dell'entità del credito, della situazione patrimoniale del debitore e di ogni altro elemento o circostanza a tale fine rilevante;
3. Ricevuta la Sentenza di condanna da parte della Procura Regionale, l'Avvocatura provvede a notificare la sentenza munita della prescritta formula esecutiva ad ogni condannato.

ART. 5
DANNO ERARIALE ARRECATO AD ALTRO ENTE

1. Qualora la Provincia abbia notizia di una sentenza o ordinanza emessa dalla Corte dei Conti a carico di un proprio dipendente, in quanto responsabile per danno erariale arrecato ad altro Ente, deve informare tempestivamente le parti interessate ai fini della successiva trasmissione della decisione di condanna all'Ente stesso per il recupero del proprio credito, per il tramite dell'Avvocatura.

ART. 6
RECUPERO CREDITO ERARIALE IN VIA AMMINISTRATIVA

1. La Provincia, per il tramite dell'Avvocatura, in quanto danneggiata in forza della Sentenza o Ordinanza esecutiva della Corte del Conti che liquida il danno erariale a carico del «responsabile, invia a quest'ultimo - mediante raccomandata A.R. - richiesta di pagamento delle somme indicate nella sentenza: sorte capitale, interessi, rivalutazione e spese di giudizio, assegna un termine di 30 giorni ed accerta che il debitore sia ancora legato da rapporto di lavoro, di impiego o di servizio o comunque se egli vanti ancora dei crediti nei confronti della Provincia da pregressi rapporti di lavoro, impiego o servizio.(art.215 comma 1).
2. L'invito al pagamento di cui al precedente comma deve essere inviato da parte dell'Avvocatura non appena in possesso della Sentenza o Ordinanza esecutiva debitamente notificata, al Responsabile del danno e, per conoscenza, alla Struttura Risorse Umane ed alla Struttura Economico Finanziaria presso cui deve essere effettuato il pagamento direttamente.

ART. 7
RICHIESTA RATEIZZAZIONE DEL DEBITO

1. Qualora il debitore chieda il pagamento rateale l'Avvocatura valuta la possibilità o meno di autorizzare la rateizzazione e determina il numero delle rate, tenendo conto dell'ammontare del credito e delle condizioni economiche del debitore.
2. Nel caso in cui il debitore non effettui il pagamento in modo spontaneo, in unica soluzione o in forma rateale, la Provincia, per il tramite dell'Avvocatura, dispone la riscossione diretta dei crediti nei confronti dei responsabili per danno erariale, invitando gli Uffici Provinciali competenti a disporre la ritenuta, nel limite di un quinto, su tutte le somme dovute dai responsabili in base al rapporto di lavoro, d'impiego o di servizio, dandone preventiva comunicazione all'interessato (art. 215 comma 5);
3. La ritenuta di cui al comma precedente deve essere operata direttamente dalla struttura gestionale AA.FF. - ufficio stipendi.
4. L'Avvocatura determina il piano di rateizzazione definendo, i tempi ed i modi del recupero, previo accertamento delle condizioni economiche del debitore, tenuto presente l'ammontare del debito e che presti se necessaria garanzia a mezzo fideiussione.
5. Il debitore può saldare l'intero debito in qualunque momento.
6. Detto piano di rateizzazione è sottoposto alla previa approvazione del Pubblico Ministero contabile (Art. 215 comma 5).
7. La Provincia, per il tramite dell'Avvocatura, qualora il P.M. contabile autorizzi la rateizzazione, informa la Struttura Economico Finanziario e la Struttura Risorse Umane per le successive fasi operative della procedura di recupero dilazionato. In tal caso tali Strutture devono aggiornare l'Ufficio "Avvocatura" sullo stato del recupero del credito con cadenza semestrale.
8. Il mancato versamento di cinque rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateizzazione (art.215 comma 6).
9. Il Pubblico Ministero contabile, su richiesta della Provincia - Avvocatura Provinciale, può fornire istruzioni finalizzate al tempestivo e regolare svolgimento delle attività esperibili innanzi al Giudice dell'Esecuzione. (Art, 216 comma 1).
10. Il credito erariale è assistito da privilegio ai sensi dell'art. 2750 e segg. del Codice Civile.

ART. 8
ESECUZIONE FORZATA INNANZI AL GIUDICE ORDINARIO

1. I crediti per danno erariale non recuperati, in tutto o in parte, mediante la procedura amministrativa prevista dall'art. 6 del presente Regolamento, devono essere riscossi a cura dell'Avvocatura attraverso le procedure d'iscrizione a ruolo (art. 17, comma I e art, 21 D.Lgs, 46/99), ovvero tramite le procedure di esecuzione forzata previste dal Codice di procedura civile, in stretto raccordo con il Pubblico Ministero che dovrà essere aggiornato, con cadenza semestrale, sullo stato dei recuperi, (art.216).

ART.9

GARANZIA IPOTECARIA

1. Decorso il termine di trenta giorni assegnato per il pagamento senza che sia pervenuta all'Avvocatura Provinciale da parte del Struttura "Risorse Umane" e del Struttura "Economico Finanziario" la documentazione comprovante l'avvenuto versamento delle somme dovute dal responsabile del danno, ovvero senza che detto Responsabile abbia richiesto la rateizzazione del pagamento, accertato che il debitore posseda dei beni, la Provincia per il tramite dell'Avvocatura, previa informativa al debitore, può chiedere l'iscrizione di ipoteca sui beni del debitore per un importo pari ai crediti liquidati nella decisione dalla Corte dei Conti, alle spese di iscrizione e agli interessi legali (art. 215 comma).
2. Dalla avvenuta iscrizione ne viene data formale comunicazione al debitore.
3. La Provincia, per il tramite dell'Avvocatura, tiene informato il Pubblico Ministero contabile dell'andamento della Procedura esecutiva sottoponendo alla sua valutazione le problematiche eventualmente insorgenti al recupero (art. 216 comma 2).

ART. 10 COMUNICAZIONI ALLA CORTE DEI CONTI

1. In conformità a quanto prescritto dall'art. 214 comma 8 l'Avvocatura decorsi tre mesi dalla chiusura dell'esercizio di ciascun anno finanziario, deve comunicare al Procuratore Regionale della Corte dei Conti territorialmente competente, un prospetto informativo che, in relazione alle decisioni di condanna pronunciate dalla Corte dei Conti, indica analiticamente le partite rimosse e le disposizioni prese per quelle che restano da riscuotere, distintamente da quelle per le quali è in corso il recupero in via amministrativa, quelle per le quali sia stata avviata procedura di esecuzione forzata e quelle iscritte a ruolo di riscossione.
2. Al prospetto informativo sono allegati i documenti giustificativi dell'attività svolta.

ART 11 ISTRUZIONI CONTABILI

1. In considerazione del fatto che il d.lgs. 174/2016 art. 215 comma 4 prevede, tra l'altro, che le somme rimosse a titolo di risarcimento per danno erariale siano iscritte in apposita voce di entrata del bilancio dell'Ente, il Responsabile Finanziario provvederà ad istituire un Conto denominato "Risarcimento per danno erariale".

ART 12 ENTRATA IN VIGORE

2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sull'albo on line della Provincia di Vibo Valentia.